

**DICHIARAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “ INTESA DEMOCRATICA PER SOLOPACA” DA INSERIRE NEL VERBALE DELL’ODIERNO CONSIGLIO COMUNALE**

E’ pur vero che l’Art. 42 della Costituzione rende la proprietà privata fluttuante nel senso che essa può essere espropriata per motivi di interesse generale , salvo conseguenti indennizzi al titolare.

In considerazione di ciò, l’Amministrazione “ pro tempore” fece bene ad espropriare la Proprietà di GIANNETTI Maria Elda in funzione dell’interesse collettivo ma così come emerso negli atti processuali, rileviamo superficialità, negligenza e colpa da attribuirsi al responsabile del procedimento. Infatti nei motivi della decisione della Sentenza del Tribunale di Benevento risulta pacifico che l’occupazione di urgenza disposta dal Comune di Solopaca era di cinque anni a partire dall’esecutività della delibera del Consiglio Comunale nr. 136 del 3.11.1984, come rilevasi dal Decreto di occupazione di urgenza e contestuale immissione in possesso emanato dal Sindaco “pro tempore” in data 27.06.1987 –prot. 8225-.

Di conseguenza , scadendo l’occupazione legittima nel Novembre 1989, è privo di valore giuridico il Decreto del 24 marzo 1992 , col quale il Sindaco prorogava di due anni il termine di scadenza dell’occupazione di urgenza.

Per quanto sopra, questo Gruppo di Minoranza, avendo constatato inadempienze in capo al responsabile del procedimento, chiede che venga attivata la procedura per il riconoscimento della responsabilità del danno erariale verso l’ Amministrazione .

Non è da sottacere che , una Sentenza del Tribunale di Catanzaro , nel 2002 , riconobbe la responsabilità del Funzionario , che, per fatti analoghi , fu condannato al risarcimento del danno, cosa in realtà che questo gruppo richiede espressamente di accertare instaurando un conseguente procedimento civile ed amministrativo.

**IL GRUPPO DI MINORANZA**